



Federazione del Ciclismo della Repubblica Veneta

ARTICOLO 1 — COSTITUZIONE - FINALITA' - SEDE - DURATA

1. Il Maggior Consiglio costituisce con l'ausilio del Provveditor allo Sport in data 14 marzo 2024 la Federazione Ciclistica della Repubblica Veneta, di seguito per brevità indicata come FCRV, riunisce i tesserati che praticano il ciclismo nel territorio nazionale. La FCRV ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non persegue fini di lucro ed è soggetta alla disciplina del Maggior Consiglio e del Comitato Olimpico della Repubblica Veneta e delle relative disposizioni di attuazione, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto.
2. Partecipano alla FCRV tutti gli sportivi della Bicicletta regolarmente iscritti.
3. La FCRV è retta da norme statutarie e regolamentari, sulla base del principio di democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti, in condizione di parità, in adesione all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, in conformità delle deliberazioni del Comitato Olimpico della Repubblica Veneta (CORV).
4. La FCRV può istituire organismi, settori, commissioni, gruppi di lavoro per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che operano nel rispetto del presente Statuto.
5. La FCRV considera il volontariato quale base insostituibile della propria attività tecnica, organizzativa e funzionale.

6. La FCRV riconosce ed adotta, incondizionatamente, le Norme Sportive Antidoping emesse dall'agenzia internazionale indipendente WADA e adotta l'elenco delle sostanze proibite e dei metodi vietati da utilizzarsi nello sport.
7. La FCRV riconosce ed adotta, incondizionatamente, il Codice di Comportamento etico-sportivo emanato dal CORV.
8. La FCRV ha sede in presso la residenza del Presidente eletto.
9. La FCRV ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 — AFFILIATI

1. Possono affiliarsi alla FCRV gli sportivi sia dilettanti che professionisti. Tutti gli sportivi tesserati in qualità di atleti, i dirigenti ed i tecnici tesserati alla FCRV, devono essere in possesso della nazionalità Veneta e aver la residenza nella Repubblica Veneta.
2. Gli affiliati assumono tale qualifica dopo accoglimento della domanda di affiliazione ed il pagamento della quota stabilita, annualmente, dal Consiglio Federale.
3. Il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati avviene ad opera del Consiglio Federale del Comitato Olimpico della Repubblica Veneta.
4. Gli affiliati sportivi tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto della FCRV, le Norme Sportive Antidoping, il Codice di Comportamento etico-sportivo emanato dal CORV, il Regolamento di Giustizia sportiva della Repubblica Veneta, nonché le decisioni e le delibere degli organi della Federazione e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le disposizioni federali. Gli atleti selezionati per le rappresentative internazionali sono tenuti a partecipare ad almeno una gara all'anno ove la FCRV è iscritta
5. In caso di diniego o revoca dell'affiliazione può essere proposto ricorso, da comunicarsi contestualmente alla FCRV a pena di inammissibilità, alla CORV, che si pronuncia in via definitiva entro 40 giorni dalla presentazione del ricorso.
6. Gli affiliati hanno diritto:
 - a) Di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva nazionale ed internazionale, in base agli specifici Regolamenti;
 - c) di organizzare manifestazioni ed eventi sportivi ciclistici, secondo le norme stabilite dagli organi federali;
7. Gli affiliati, privati della loro qualifica per qualsiasi motivo, sono tenuti a soddisfare ogni eventuale obbligazione, sia verso la Federazione, sia verso altri affiliati e/o tesserati, e sono passibili di sanzione disciplinare in caso di inadempimento. È fatta salva nei loro confronti la possibilità di ricorrere alle procedure previste dall'ordinamento statale. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono, personalmente e solidamente, tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale.
8. Gli atleti tesserati sono soggetti al controllo sanitario ed è esercitato nel rispetto dei criteri generali dettati dal CORV.
9. Gli affiliati cessano di appartenere alla FCRV:

- a) Per inattività;
 - b) per recesso;
 - c) per mancato rinnovo associativo annuale;
 - d) per scioglimento volontario della società o associazione;
 - e) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
 - f) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale, nei casi di perdita dei requisiti statutariamente prescritti per ottenere l'affiliazione.
10. I requisiti e le procedure per l'affiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo che la modifica non sia prescritta da disposizioni di Legge, dall'Autorità di governo competente in materia di sport o dal CORV.

ARTICOLO 3 — I TESSERATI

1. Sono tesserati alla FCRV:
- a) gli atleti, di nazionalità Veneta, che svolgano attività sia dilettantistica che professionistica per un soggetto terzo o in forma personale e autonoma;
 - b) i tecnici: direttori sportivi, maestri di mountain bike e fuoristrada o altra disciplina ciclistica, tecnici nazionali, tecnici regionali e allenatori sportivi;
 - c) i dirigenti federali nazionali, regionali e provinciali;
 - d) i componenti del relativo consiglio direttivo;
 - e) i giudici di gara;
 - f) i medici federali e i massaggiatori;
 - g) i presidenti onorari e soci d'onore della Federazione;
 - h) i meccanici federali e le altre figure professionali sportive;
 - i) i direttori di corsa e organizzatori di manifestazioni ciclistiche;
 - k) le moto staffette, le scorte tecniche e gli addetti alla segnalazione aggiuntiva;
 - l) i tesserati aderenti in qualità di utenti della bicicletta.
2. Si intendono per utenti della bicicletta i tesserati aderenti senza vincolo di natura sportiva che utilizzano la bicicletta come mezzo di trasporto, per turismo o come fitness; a questi la FCRV assicura eventuali servizi di utilità e convenzioni.
3. I soggetti di cui al comma 1 entrano a far parte della FCRV a seguito del loro tesseramento e all'inserimento nell'apposita anagrafe della federazione stessa, ove previsto, con l'obbligo del rispetto delle norme che regolano l'attività della medesima, anche per quanto attiene la tutela sanitaria. I dirigenti federali entrano a far parte della FCRV all'atto della loro elezione o della loro nomina. I Presidenti onorari e i soci d'onore entrano a far parte della FCRV all'atto della Loro designazione da parte del Consiglio Federale o da parte dell'organo statutario di riferimento.
4. Le atlete in stato di gravidanza o in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica hanno diritto al mantenimento e alla salvaguardia del merito sportivo

acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specifica della disciplina sportiva praticata.

5. I tesserati hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi federali.
6. I tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale;
 - b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive federali.
7. I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le norme del CORV, e della FCRV. Gli atleti selezionati per le rappresentative federali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FCRV, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
8. I soggetti proposti per la nomina o candidati a cariche elettive negli organismi internazionali devono essere tesserati alla FCRV e possedere i requisiti previsti per la candidatura alle cariche in ambito nazionale. La nomina deve avere il benestare del Consiglio Federale.
9. Il tesseramento cessa.
 - a) per decadenza o revoca dagli incarichi conferiti o per la perdita, a qualsiasi titolo, della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi disciplinari;
10. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
11. I tesserati sono obbligati, altresì, ad osservare il Codice di Comportamento etico-sportivo, emanato dal CORV.
12. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo che la modifica non sia prescritta da disposizioni di Legge, dall'Autorità di governo competente in materia di sport o dal CORV

ARTICOLO 4 - DIVIETO DI SCOMMESSE

È fatto divieto ai tesserati del settore professionistico, ovvero dei più elevati livelli dei settori dilettantistici, di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni e gare organizzate nell'ambito della FCRV. Nel Regolamento di Giustizia federale sono indicate le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.

ARTICOLO 5 - L'ATTIVITÀ SPORTIVA DEL CICLISMO

1. La FCRV riconosce e tutela il diritto alla libera prestazione delle attività sportive.
2. L'attività ciclistica in seno alla FCRV si articola in attività dilettantistica e professionistica. Nell'attività dilettantistica è inclusa l'attività amatoriale e quella Giovanile, scolastica

cicloturistica e promozionale. La FCRV svolge attività sportiva di: Strada, Pista, Ciclocross, Mountainbike, BMX, Trial, Ciclismo paralimpico, E. Bike e di altre forme che a livello internazionale siano attribuite alla Federazione stessa.

3. È atleta dilettante colui che sceglie liberamente di praticare il ciclismo nell'ambito della FCRV non intrattiene con il proprio gruppo sportivo un rapporto di lavoro retribuito.
4. È atleta professionista colui che, tesserato per una società sportiva professionistica affiliata, intrattiene con il proprio gruppo sportivo un rapporto di lavoro stipulato in conformità alle leggi dello Stato della Repubblica Veneta.
5. Le predette attività sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti Tecnici deliberati dal Consiglio Federale e devono, in particolare, ispirarsi al costante equilibrio tra diritti e doveri tra i settori professionistico e non professionistico, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.
6. Le richieste di assegnazione delle organizzazioni internazionali (Campionati del Mondo o Europei, Coppe del Mondo) devono avere il preventivo nulla osta della Federazione.

ARTICOLO 6 – STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLA FCRV

1. Il Consiglio Federale della Federazione Ciclismo della Repubblica Veneta è così composto:
 - a) Il Presidente
 - b) Il Vice Presidente
 - c) Il Segretario
 - d) Il Tesoriere
2. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, i cittadini di nazionalità Veneta maggiorenni in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CORV o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - c) essere tesserati alla FCRV o esserlo stati per almeno due anni nell'ultimo decennio;
 - d) Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CORV.
 - e) per gli atleti ed i tecnici essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nella rispettiva qualifica negli ultimi dieci anni;
 - f) per gli atleti aver preso, altresì, parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale.
3. È ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CORV o delle disposizioni del Codice Mondiale

Antidoping WADA. Sono ugualmente ineleggibili tutti coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie con il CORV, la FCRV, con altre Federazioni Sportive Nazionali, con Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal CORV.

4. Sono parimenti ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata alla gestione della FCRV.
5. In nessun caso il Presidente ed i componenti degli organi direttivi centrali e territoriali non possono svolgere più di due mandati.
6. Tutte le cariche o nomine negli organi e strutture federali sono a titolo gratuito e le singole persone hanno diritto al rimborso delle spese, salvo ulteriori delibere assunte in materia dal Consiglio Federale, in conformità delle normative a riguardo dettate dal CORV e dai Ministeri Vigilanti e nel rispetto della vigente legislazione in materia anche sportiva.
7. Le funzioni dei Consiglieri non sono in alcun modo delegabili.
8. Il Consiglio Federale procede alla nomina del Giudice Sportivo Federale e del suo supplente, della Corte Sportiva.
9. La Giustizia Sportiva viene svolta dalla specifica commissione composta dal Giudice Sportivo Federale e da una Corte Sportiva d'appello composta da tre giudici. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia svolgendo le funzioni di indagine e le funzioni requirenti per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo federale.
10. Il Consiglio Federale approva il Bilancio preventivo entro il 30 novembre ed il Bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo e le relazioni di accompagnamento da trasmettere, per l'approvazione, al CORV.
11. Emanava e modifica i Regolamenti federali. I Regolamenti attuativi del presente Statuto divengono esecutivi dopo l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale del CORV.
12. Vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali.
13. Delibera sulle domande di affiliazione e riaffiliazione degli affiliati, sui tesseramenti, sulla tutela sanitaria ed assicurativa degli atleti, sulla prevenzione e repressione del doping nonché sulla formazione dei quadri e dei tecnici, conformemente agli indirizzi emanati in materia dal Consiglio Nazionale del CORV;
14. Il Consiglio Federale determina il luogo e la data di svolgimento delle Assemblee Nazionali ed il loro ordine del giorno nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto per la richiesta di convocazione delle Assemblee Straordinarie.
15. Il Consiglio Federale fissa le quote di avvio della FCRV per il tesseramento a 25 € e 20 € per le annualità successive, può in futuro proporre la variazione ed emana le disposizioni di attuazione del tesseramento.
16. Il Consiglio Federale, in qualsiasi momento eletto, decade al termine del quadriennio olimpico e rimane in carica per l'amministrazione ordinaria fino alla convocazione dell'assemblea nazionale elettiva che dovrà svolgersi inderogabilmente entro il 1° marzo dell'anno successivo.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA NAZIONALE: TIPOLOGIE, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea nazionale è il massimo organo deliberante della FCRV. Alle Assemblee partecipano i Delegati dei soggetti aventi diritto al voto.
2. Le Assemblee nazionali si dividono in:
 - a) Assemblee ordinarie elettive;
 - b) Assemblee straordinarie.
3. L'assemblea nazionale Ordinaria elettiva provvede alla elezione delle cariche federali nazionali indicate all'art. 7 comma 1 ed è competente a deliberare inoltre:
 - a) sulla designazione dei presidenti onorari e dei soci d'onore;
 - b) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
 - c) per l'approvazione del bilancio di esercizio
4. L'Assemblea nazionale Straordinaria è competente a deliberare:
 - a) per la modifica dello Statuto;
 - b) per l'integrazione di organi elettivi;
 - c) per il rinnovo di organi elettivi decaduti anticipatamente;
 - d) per l'esame della proposta di scioglimento della FCRV;
 - e) Per l'esame di spese straordinarie legate ad avvenimenti eccezionali
5. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva, da svolgersi entro il 1° marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, è indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente federale. Ne viene informato il Maggior Consiglio e partecipa all'assemblea nazionale ordinaria elettiva il Proveditor allo Sport del Maggior Consiglio ed ha diritto di voto.
6. L'Assemblea Straordinaria è indetta e convocata da non meno di tre componenti dell'Assemblea Nazionale, in relazione alle fattispecie indicate all'Art. 7 comma 4. Ne viene informato il Maggior Consiglio e partecipa all'assemblea nazionale ordinaria elettiva il Proveditor allo Sport del Maggior Consiglio ed ha diritto di voto
7. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, dovrà contenere indicazione degli argomenti posti all'esame dell'Assemblea, del luogo di svolgimento della stessa, della data e dell'ora di prima e seconda convocazione. Tale avviso dovrà essere pubblicato sul sito federale almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea medesima ed entro lo stesso termine dovrà essere inviato, a mezzo posta elettronica, ai Comitati Regionali e agli Affiliati.

8. Per la legittimità dell'assise dell'Assemblea Ordinaria, Straordinaria e delle riunioni del Consiglio Federale è valida la maggioranza semplice calcolata sui membri attivi delle rispettive assise.
9. Se l'argomento di discussione lo prevede e lo si ritiene necessario, al termine della discussione di un punto nell'O.d.G., venga fatta eseguire una votazione palese, anche ad alzata di mano, per l'approvazione dell'argomento.
 - a) Sia da tenersi il sistema della maggioranza semplice, senza quorum ma sui voti espressi in percentuale. Non è previsto il voto di astensione, a meno che non vi sia un coinvolgimento a titolo personale.
 - b) È previsto che il Consigliere possa esprimere la motivazione del voto e possa chiedere che sia messo a verbale.
 - c) Tutti gli argomenti votati durante le riunioni online, troveranno immediata applicazione e azione
 - d) In caso di riesame di un dato argomento, al Consiglio Federale dovrà pervenire richiesta da almeno metà dei voti favorevoli al ribasso. Esempio: Presenti 20, voti a favore 11, contrari 9. Per il riesame ci dovranno essere almeno 5 Consiglieri che motivano la richiesta.
10. I componenti del Consiglio Federale che non hanno partecipato a tre riunioni consecutive senza aver giustificato l'assenza decadono dalla carica.

ARTICOLO 8 – TESORERIA E REVISORE DEI CONTI

1. L'Ufficio di Tesoreria è composto dal Tesoriere, eletto dall'Assemblea Ordinaria e la durata dell'incarico è di anni tre, e da due Revisori dei Conti nominati uno dal Proveditor allo Sport con parere favorevole del Minor Consiglio e uno dal CORV, comunque in conformità alla normativa vigente e con durata dell'incarico di anni due. Il Tesoriere, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito tramite elezione da parte dell'Assemblea Straordinaria.
2. L'Ufficio Tesoreria deve effettuare, ogni quattro mesi, verifiche di cassa in contraddittorio con i Revisori dei Conti.

3. Ogni anno entro la fine di Gennaio dovrà essere pubblicato il bilancio e lo stato di cassa della Federazione.

ARTICOLO 9 – IL SEGRETARIO E COMPITI DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CORV e sentito il Consiglio Federale, provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile.
2. Il Segretario prende parte alle riunioni del Consiglio Federale e degli altri Organi collegiali centrali federali e ne cura la redazione dei verbali; coordina e dirige la Segreteria Generale e la gestione del personale amministrativo e tecnico operante nella Federazione.

ARTICOLO 10 – SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA

1. Lo scioglimento della Federazione può essere disposto dall'Assemblea nazionale Straordinaria di primo grado, appositamente convocata, secondo le norme fissate dal presente Statuto o dal Maggior Consiglio per gravi inadempienze.

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE

1. La Federazione del Ciclismo della Repubblica Veneta è istituita con la Delibera 2/2024 emanata dal Maggior Consiglio in data 14/03/2024 ivi compreso il presente Statuto.

Venezia 14.03.2024

Prot. 02.IN/24.02.001.MAU

Presentato in Ma. C. il 26.02.2024 – Approvato il 14.03.2024